



Comune di Padova

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 5 aprile 2004

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2005 con deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 4 luglio 2006

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2007 con deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 25/09/2007

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 660 del 7/10/2008

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2009 con deliberazione di Giunta Comunale n. 500 del 21/07/2009

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2011 con deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 28/06/2011

Modificato per adeguamento soglia di accesso ISEE per l'anno 2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2013

Modificato per adeguamento al DPCM 159/2013 con deliberazione del Commissario Prefettizio nella competenza del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2017

INDICE

CAPO I° PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART.2 - DESTINATARI	3
ART. 3 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI.....	3
ART. 4 - PRESA IN CARICO E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA	3
ART. 5 - REQUISITI, CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ECONOMICI E LORO QUANTIFICAZIONE.....	4
1. Condizioni accesso.....	4
2. Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.....	4
3. Nucleo familiare: definizione	4
4. Situazione economica: definizione.....	4
5. Quantificazione del contributo.....	5
6. Coinvolgimento della rete parentale.....	5
CAPO II° INTERVENTI ECONOMICI.....	5
ART. 6 - INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE.....	5
ART. 7 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DESCRIZIONE	5
ART. 8 - MINIMO VITALE CONTINUATIVO - DISCIPLINA.....	5
ART. 9 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DESCRIZIONE.....	6
ART. 10 - MINIMO VITALE DI INSERIMENTO - DISCIPLINA	6
ART. 11 - INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - DESCRIZIONE.....	7
ART. 11 – BIS INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - DISCIPLINA	7
ART. 11 – TER INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO - GAS DISCIPLINA.....	8
ART. 12 - BUDGET	8
CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	9
ART. 13 - PRESTITO D'ONORE E ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	9
Requisiti	9
Condizioni	9
ART. 14 - INTERVENTI PER FACILITARE L'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE.....	9
• Condizioni di accesso	10
CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 15 – AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E RICHIESTA DI NUOVA DSU	10
ART. 16 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	10
ART. 17 - RIVALUTAZIONE IMPORTI.....	11
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE	11
ALLEGATO N. 1 QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE E MINIMO VITALE DI INSERIMENTO	
ALLEGATO N. 2 CRITERIO ULTERIORE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL'ART. 5	

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento – in seguito definito Regolamento - disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione.

Il presente Regolamento si attiene al Regolamento di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, adottato dal Comune di Padova.

Art. 2 – Destinatari

I destinatari degli interventi economici di cui al Regolamento sono tutti i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente a Padova che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.

Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, indipendentemente dalla condizione di disabilità, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Tali interventi devono considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del Regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Art. 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

I destinatari di cui all'art.1 saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola in tre momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
2. predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti,

impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

3. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 5 - Requisiti, condizioni di accesso agli interventi economici e loro quantificazione

Requisiti e soglie di accesso, come definiti di seguito, costituiscono il parametro di riferimento per **tutti gli interventi** economici previsti nel Regolamento.

1. Condizioni accesso

- a) Requisiti di cui all'art. 2;
- b) Avvio del percorso di cui all'art. 4;
- c) Collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso;
- d) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale alla soglia di seguito definita.

La soglia ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per accedere ai contributi del presente regolamento viene individuata nel valore mensile del Trattamento Minimo INPS moltiplicato per 13 mensilità. È facoltà del cittadino produrre, ad integrazione dell'attestazione Isee, ulteriore eventuale documentazione ritenuta utile a rappresentare la situazione economica presente.

2. Criteri ulteriori di selezione dei beneficiari

- a) Nel caso in cui l'Isee del nucleo familiare sia superiore alla soglia definita, si detrae, come meglio specificato nell'allegato 2, il valore della casa di abitazione, pertinenze incluse, quando questa rappresenti l'unica proprietà immobiliare del nucleo familiare ed il risultato che ne segue sia inferiore alla soglia citata. Le categorie catastali ammesse alla citata detrazione, sono le seguenti: A2, A3, A4, A5, A6, A7.
- b) Il contributo non sarà erogato quando il patrimonio mobiliare, riportato nell'attestazione ISEE, risulti superiore all'importo definito per ciascuna tipologia di intervento economico, dagli artt. 8, 10 e 11 bis. Tale importo verrà aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.
- c) E' facoltà del Servizio Sociale chiedere il valore aggiornato del patrimonio mobiliare, anche con riferimento al dettaglio dei movimenti dell'anno corrente. Qualora risulti un patrimonio mobiliare superiore ai valori di cui al punto 2.b. il contributo non sarà erogato.
- d) Altri requisiti sono specificamente previsti per l'assegnazione di "Minimo vitale di inserimento", "Interventi economici finalizzati" e "Prestito d'onore" nei successivi relativi articoli.

3. Nucleo familiare: definizione

Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013.

Ai sensi del DPCM 159/2013 la situazione economica del nucleo familiare sarà quella risultante dalla certificazione ISEE.

Nel caso il nucleo sia composto da persona sola d'età superiore a 65 anni il contributo comunque erogabile

viene incrementato del 10%; nel caso che il nucleo sia composto da due anziani con oltre 65 anni il contributo comunale erogabile viene incrementato del 5%.

4. Quantificazione del contributo

La quantificazione massima del contributo, viene definita in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed alla disponibilità di bilancio.

5. Coinvolgimento della rete parentale

La quantificazione degli interventi verrà posta in relazione anche alla capacità di aiuto ed alle risorse proprie della rete parentale.

I contributi di "minimo vitale continuativo", "minimo vitale di inserimento", "interventi economici finalizzati" si intendono assegnati al nucleo familiare, quindi le eventuali istanze prodotte dal singolo componente verranno comunque ricondotte nella valutazione della situazione economica del nucleo.

Capo II° INTERVENTI ECONOMICI

Art. 6 - Interventi economici di assistenza sociale

Gli interventi economici erogati dal Comune di Padova sono strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3 e si articolano in:

- a) Minimo vitale continuativo;
- b) Minimo vitale di inserimento;
- c) Intervento economico finalizzato.

Art. 7 - Minimo vitale continuativo - descrizione

E' un intervento economico, rivolto a nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Possono beneficiare dell'intervento i nuclei familiari in cui tutti i componenti non siano in grado di sostenere un'attività lavorativa per le seguenti motivazioni:

- a) età superiore ai 65 anni;
- b) condizione di incollocabilità lavorativa idoneamente documentata.

Art. 8 - Minimo vitale continuativo - disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti di cui agli artt. 2 e 7;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. ISEE uguale o inferiore alla soglia di cui all'art. 5, comma 1, lett. d);
4. patrimonio mobiliare, come risultante nell'attestazione Isee, non superiore a quattro mensilità del Trattamento Minimo INPS.

Il contributo potrà essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi e verrà corrisposto mensilmente. Può essere riproposto previa verifica del piano individualizzato di assistenza (art. 4).

L'erogazione del minimo vitale continuativo è incompatibile con l'erogazione prevista dall'art. 9 (minimo vitale di inserimento) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche,

assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art. 13 (Prestito d'onore).

Art. 9 - Minimo vitale di inserimento – descrizione

E' l'intervento economico previsto per i nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovi temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della "presa in carico" (art. 4), ove il "piano individualizzato di assistenza" sarà orientato, fra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica e proponendo ove possibile l'adesione a percorsi in inserimento lavorativo, evitando la cronicizzazione assistenziale.

Verranno definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa ad integrazione anche parziale del reddito familiare. Il Servizio Sociale si avvarrà in questo senso anche di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento.

Si considerano di norma non in grado di provvedere ai bisogni primari del nucleo familiare i componenti, abituali percettori di reddito, che si trovino in una o più delle seguenti condizioni, idoneamente documentate:

1. perdita dell'occupazione per fatti estranei alla volontà del soggetto;
2. presenza di patologie psicofisiche che impediscono temporaneamente un'attività lavorativa;
3. stato di gravidanza o puerperio dell'unico componente il nucleo familiare non occupato ma potenziale percettore di reddito, per il periodo di 4 mesi precedenti e 4 mesi successivi al parto.

Il contenuto (obiettivi, tempi e modalità) così come gli impegni conseguenti all'attuazione del "piano individualizzato di assistenza" saranno concordati con le persone coinvolte.

Qualora si renda necessario, il servizio sociale ha facoltà di redigere un testo che verrà sottoscritto dagli interessati. Essi sono comunque tenuti a rispettare gli impegni presi.

Art. 10 - Minimo vitale di inserimento – disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti agli artt. 2 e 9;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. ISEE uguale o inferiore alla soglia di cui all'art. 5, comma 1, lett. d);
4. i potenziali percettori di reddito del nucleo familiare siano iscritti alle apposite liste del Centro Provinciale per l'Impiego;
5. patrimonio mobiliare, come risultante dall'attestazione ISEE, non superiore ad una mensilità del Trattamento Minimo INPS;
6. i potenziali percettori di reddito si rendano disponibili ad essere inseriti, a titolo di volontariato, in percorsi di utilità sociale da individuarsi esclusivamente dall'Amministrazione Comunale al suo interno o in altre realtà del territorio, tenendo conto delle attitudini del richiedente e secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sociale.

La durata massima del minimo vitale di inserimento è di mesi 4 nell'anno solare.

L'intervento può essere riproposto al massimo per altri 4 mesi all'interno del medesimo anno solare e solo

qualora si verificano, per ragioni indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte, eventi che compromettano il percorso di inserimento lavorativo previsto dal “piano individualizzato di assistenza”. I motivi di salute dovranno essere adeguatamente certificati con apposita dichiarazione del medico di medicina generale.

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

- a) rifiutato offerte di lavoro in relazione a quanto previsto all'articolo 14 del Regolamento;
- b) cessato volontariamente un'attività lavorativa;
- c) tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
- d) non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del “piano individualizzato di assistenza” in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa;
- e) rifiutato la proposta di inserimento in percorsi di utilità sociale individuati dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse personali del richiedente.

L'erogazione del minimo vitale di inserimento è incompatibile con l'erogazione dei contributi previsti all'art. 7 (minimo vitale continuativo) e, qualora vi sia una legittima e documentata aspettativa di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, con quanto previsto all'art.13 (Prestito d'onore).

Art. 11 - Intervento economico finalizzato – descrizione

L'Intervento Economico Finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

Tale intervento ha una specifica disciplina quando è destinato a coprire le spese di gas per riscaldamento.

Art. 11 bis - Intervento economico finalizzato – disciplina

L' Intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti all'art. 2;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. ISEE uguale o inferiore alla soglia di cui all'art. 5, comma 1, lett. d);
4. patrimonio mobiliare, come riportato nell'attestazione ISEE, non superiore ad una mensilità del Trattamento Minimo INPS.

L'intervento non può superare la somma annua massima di € 600,00; in via straordinaria l'importo annuale potrà raggiungere il valore massimo di € 1.800,00 da erogarsi in una o più soluzioni, in relazione alla spesa documentata, ma di norma non oltre tre interventi l'anno, qualora si ripresentino le condizioni di difficoltà.

Per ogni erogazione il servizio sociale verificherà l'assenza di inadempimenti del singolo e/o del nucleo rispetto al “piano personalizzato di assistenza” concordato preventivamente.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.

Sono di norma ammesse a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):

1. spese per luce, acqua, riscaldamento e gas ad uso domestico. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli Enti erogatori, anche nell'ambito del Protocollo attivato dall'Amministrazione comunale;
2. spese per trasloco e spese per avvio di un nuovo contratto di locazione;

3. arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri Enti;
4. spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
5. spese per acquisto di latte in polvere per neonati fino ai 6 mesi di vita e farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione medica. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci già coperti dal SSN;
6. tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal SSN (con presentazione di prescrizione medica);
7. spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista;
8. spese per tariffa igiene ambientale (ex tassa asporto rifiuti);
9. funerale gratuito a carico del competente Ufficio cimiteriale che ne stabilisce le condizioni ed il relativo tetto massimo di spesa;
10. pronta e temporanea accoglienza per problematiche abitative in situazioni di emergenza, in particolare per nuclei con minori, disabili e anziani in condizioni di fragilità;
11. spese per il rientro in patria in relazione ad un progetto definito dal Servizio Sociale.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Art. 11 ter - Intervento economico finalizzato gas – disciplina

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. requisiti all'art. 2;
2. avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. ISEE entro la soglia definita in analogia a quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale dai clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute.

L'intervento, da corrispondere in una o più soluzioni, non può superare la somma annua massima di € 600,00 e comunque fino al limite massimo del 50% della spesa sostenuta nell'anno precedente per la fornitura di gas metano.

Art. 12 – Budget

A ciascun ufficio afferente al Settore Servizi Sociali, autorizzato a erogare prestazioni in denaro, è assegnato all'inizio dell'anno un budget, sulla base delle risorse del bilancio di previsione del Settore Servizi Sociali e delle esigenze espresse dall'ambito territoriale di competenza. I Funzionari Responsabili di CST, l'Ufficio di Coordinamento CCSSTT, così come i Funzionari Responsabili di altri Servizi sono tenuti, ciascuno per la parte di competenza, al monitoraggio del budget attraverso il rendiconto mensile dell'andamento della spesa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse assegnate. Nell'ambito dello stanziamento di bilancio del Settore Servizi Sociali possono essere definiti fondi per fronteggiare esigenze eccezionali, non preventivabili, nell'ambito del Regolamento.

CAPO III° ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 13 – Prestito d'onore e ulteriori disposizioni

L'Amministrazione in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, concede prestiti a sostegno economico di nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto possa documentare la futura attribuzione di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali.

Può essere concesso alle famiglie ove la condizione economica sia inferiore ai parametri indicati all'art. 5, comma 1, lett. d) ed in via eccezionale e per documentati motivi, anche a famiglie con un valore ISEE superiore fino al 50% della soglia sopra definita.

Requisiti

1. Iscrizione all'anagrafe della popolazione residente da almeno un anno;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4;
3. Essere assegnatari di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali;
4. Non avere richieste di prestiti in corso presso altri Enti;
5. Non avere a proprio carico protesti di prestiti precedentemente concessi.

Condizioni

1. importo massimo erogabile entro il credito vantato dal richiedente e su valutazione del Servizio Sociale Professionale;
2. stipula di apposito contratto;
3. impegno alla totale restituzione del prestito. La somma pari all'importo anticipato verrà versata al Comune di Padova in una o più soluzioni.

Il prestito può essere corrisposto in rate mensili.

La mancata restituzione del prestito è motivo di rigetto di ulteriori richieste di interventi economici.

I prestiti verranno concessi dal Dirigente del Settore Servizi Sociali fino ad esaurimento dei fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente sociale e del Funzionario di riferimento.

Nel caso in cui l'ISEE superi la soglia di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), fino ad un massimo del doppio, ma la situazione certificata non corrisponda a quella corrente accertata dagli Uffici del Settore in quanto il nucleo familiare versa in condizioni di totale indigenza e di incapacità a soddisfare i bisogni primari, e non si configuri alcuna delle fattispecie previste per il calcolo di un "ISEE Corrente", è possibile attivare interventi economici straordinari ed urgenti entro il limite previsto all'art 11 bis.

Art. 14 - Interventi per facilitare l'inserimento occupazionale

Al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle persone in precarie condizioni socio-economiche e che presentino difficoltà a mantenere una regolare attività lavorativa, l'Amministrazione Comunale promuove percorsi di accompagnamento al lavoro attraverso la collaborazione con gli Enti competenti e il privato sociale. Inoltre il Comune attiva inserimenti occupazionali e tirocini presso i propri Settori, Associazioni,

Cooperative, ecc. convenzionati, con l'erogazione di un contributo in relazione all'attività svolta.

Condizioni di accesso:

1. Requisiti all'art. 2;
2. Avvio del percorso di cui all'art. 4, i "progetti personalizzati" terranno conto delle attitudini, capacità e condizioni fisiche dell'interessato;
3. ISEE uguale o inferiore alla soglia di cui all'art.5, comma 1, lettera d).

CAPO IV° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Aggiornamento della situazione economica e richiesta di nuova DSU

I nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, tutte le variazioni delle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico.

I nuclei familiari beneficiari degli interventi disciplinati nel Regolamento, sono tenuti alla sottoscrizione di una nuova dichiarazione ISEE, entro massimo 30 giorni, qualora intervengano le seguenti variazioni:

- cambio di residenza del nucleo familiare all'interno e al di fuori del territorio del Comune di Padova;
- modifiche nella composizione del nucleo familiare.

Art. 16 - Disposizioni di carattere generale

Nell'ambito di quanto descritto all'art. 4, il cittadino presenterà domanda tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Padova. Il servizio sociale assicura ogni assistenza necessaria alla compilazione delle domande.

Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria definita dall'Assistente Sociale, ai sensi delle disposizioni che precedono e dopo attento esame delle risorse disponibili, tenendo conto delle buone prassi in essere nel Settore.

L'istanza dovrà essere corredata dalla eventuale documentazione prevista per ogni prestazione. Ove previste le dichiarazioni sono rese sotto forma di autocertificazione.

Ogni domanda sottoscritta dagli interessati, verrà corredata da relazione del servizio sociale competente, o aggiornamento di eventuale precedente relazione, in relazione alla tipologia di intervento. I dati personali vengono inseriti all'interno di una banca dati informatizzata e trattati esclusivamente per fini socio-assistenziali, in conformità con le normative sulla privacy.

Per le famiglie in cui vi siano uno o più componenti seguiti da servizi esterni al Comune di Padova (es: SERD e CSM) l'eventuale assegnazione di contributi economici da parte dell'Amministrazione Comunale rappresenta un'integrazione degli interventi posti in essere da tali servizi. Pertanto il servizio sociale comunale può completare l'istruttoria richiedendo una relazione scritta a detti servizi che documenti il progetto individualizzato di assistenza posto in essere da questi in quanto responsabili e competenti della "presa in carico".

Ogni istruttoria si conclude con una decisione finale (di accoglimento, di rigetto o di revoca del beneficio) assunta dall'Assistente Sociale competente al caso e dal Funzionario del CST o di riferimento.

L'istruttoria viene definita entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui la domanda viene integrata con la documentazione necessaria. Il Funzionario CST o di riferimento cura la trasmissione della decisione agli interessati e ai vari uffici.

Il servizio sociale può disporre, previo accordo con gli interessati:

- di erogare il contributo con quietanza intestata direttamente al soggetto creditore o ad altra persona delegata dal richiedente qualora impossibilitato a riscuoterlo personalmente;
- di erogare il contributo a persona diversa da chi ha presentato la domanda, individuando la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare, qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o di rischio di gestione irrazionale del contributo economico.

Il Settore Servizi Sociali attesta l'ammontare degli interventi economici erogati indipendentemente dalla condizione di disabilità nei due anni solari precedenti al fine di consentire la relativa rilevazione nell'attestazione ISEE.

Gli Uffici competenti del Settore Servizi Sociali curano la gestione e l'aggiornamento di una banca dati relativa alla messa in rete dei servizi per la programmazione della attività e l'erogazione delle prestazioni.

Il Settore Servizi Sociali:

1. incentiva ogni collaborazione tra gli uffici competenti ad erogare prestazioni e fra altri uffici della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all'aggiornamento e alla messa in rete delle banche dati;
2. cura l'aggiornamento della modulistica di riferimento che deve essere uniforme nei diversi uffici;
3. attiva le procedure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 14;
4. tiene il monitoraggio delle erogazioni effettuate;
5. effettua controlli con riguardo all'istruttoria e agli importi delle erogazioni economiche per verificare l'omogeneità e l'imparzialità delle procedure;
6. elabora indicatori e raccoglie dati relativi ai bisogni sociali emergenti e alle erogazioni effettuate da mettere a disposizione per orientare la programmazione dei servizi ed ottemperare alle richieste informative che pervengono da altri Enti (es: Regione Veneto).

Il Dirigente del Settore provvede alla piena applicazione del Regolamento per mezzo dei necessari provvedimenti e direttive.

Art. 17 - Rivalutazione importi

Gli importi dell'intervento economico massimo erogabile fissati agli artt. 11 bis e 11 ter vengono riconsiderati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, periodicamente.

Art. 18 - Entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento comporta l'abrogazione di tutte le norme con esso incompatibili.

ALLEGATO 1

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE E MINIMO VITALE DI INSERIMENTO

Per quantificare l'importo del contributo di minimo vitale e minimo vitale di inserimento è necessario procedere nel modo sotto descritto:

- definire il **fabbisogno economico del nucleo espresso in ISE** (Indicatore della Situazione Economica) che si ottiene dalla soglia ISEE moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza certificato dal soggetto richiedente;
- calcolare l'**importo massimo erogabile** ottenuto dalla differenza tra il fabbisogno economico espresso in ISE e il **valore ISE certificato dal soggetto richiedente**.

Il risultato delle operazioni, rapportato al mese, è l'**importo massimo effettivamente erogabile**.

ALLEGATO 2

CRITERIO ULTERIORE DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI CUI ALL'ART. 5

CALCOLO DELL'INDICATORE ISEE AL NETTO DEL VALORE DELLA CASA DI ABITAZIONE, PERTINENZE INCLUSE.

Nel caso in cui l'isee del nucleo familiare sia superiore alla soglia definita, si detrae il valore della casa di abitazione, pertinenze incluse, quando questa rappresenti l'unica proprietà immobiliare del nucleo familiare ed il risultato che ne segue sia inferiore alla soglia citata. Le categorie catastali ammesse alla citata detrazione sono le seguenti: A2, A3, A4, A5, A6, A7.

FORMULA di cui al DPCM 159/2013

- $ISR = (\text{REDDITI}) - \text{SPESE} - \text{FRANCHIGIE}$
- $ISP = (\text{PATRIMONIO MOBILIARE} + \text{PATRIMONIO IMMOBILIARE}) - \text{FRANCHIGIA}$
- $ISE = ISR + 20\%ISP$

$ISEE = ISE / \text{Scala di equivalenza}$

FORMULA REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI: AZZERA IL VALORE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- $ISR = (\text{REDDITI}) - \text{SPESE} - \text{FRANCHIGIE}$
- $ISP = (\text{PATRIMONIO MOBILIARE}) - \text{FRANCHIGIA}$
- $ISE = ISR + 20\%ISP$

$ISEE = ISE / \text{Scala di equivalenza}$

CASO A

PATRIMONIO MOBILIARE = ZERO/ ABBATTUTO DALLA FRANCHIGIA

- $ISR = (\text{REDDITI}) - \text{SPESE} - \text{FRANCHIGIE}$
- $ISP = \text{ZERO}$
- $ISE = ISR + 20\%ISP$ (PARI A ZERO)

$ISEE = ISR / \text{SCALA DI EQUIVALENZA}$

CASO B

PATRIMONIO MOBILIARE > DI ZERO E > DELLA FRANCHIGIA

- $ISR = (\text{REDDITI}) - \text{SPESE} - \text{FRANCHIGIE}$
- $ISP = \text{QUOTA DI PATRIMONIO MOBILIARE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA}$
- $ISE = ISR + 20\%ISP$

$ISEE = ISE / \text{SCALA DI EQUIVALENZA}$